



COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

Città Metropolitana di Messina

Reg. Gen. n. 594 del 16-09-2026

Reg. Area n. 224 del 16-09-2026

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione imposta di bollo, imposta di registro e diritti di rogito relativi al contratto di appalto rep. N. 573/2026.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Visti:

- gli artt. 107 e 109 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai responsabili d'area e/o settore, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l'emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- l'art. 23, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (L.F. 2001) che per gli enti locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti possono attribuire ai componenti dell'organo esecutivo, la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale;
- l'art. 97 del d. lgs n. 267/2000 e ss.mm. e ii. che, nell'individuare il ruolo e le funzioni del Segretario comunale, al comma 4, lett. c, d. lgs 267 precisa, tra l'altro, che roga, su richiesta dell'ente, i contratti nei quali l'ente è parte e autentica;

Ricordato che:

La Corte dei Conti, sez. contr. della Puglia, con la deliberazione 25/2023, depositata il 6 marzo 2023, ha preliminarmente ricordato che il d.lgs. 267/2000 attribuisce al segretario, tra le altre, anche la funzione di rogare, su richiesta del comune o della provincia, i contratti nei quali l'ente è parte e di autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'ente. Per lo svolgimento di tale funzione ai segretari spettano i c.d. "diritti di rogito" versati, a titolo di spese, dalle controparti contrattuali delle p.a.;

l'art. 10 del D.L. 24/06/2014, n. 90 ha abrogato l'art. 41, comma 4, della legge 11/07/1980, n. 312, dettante norme sulla ripartizione dei diritti di rogito, con decorrenza dal 25/06/2014;

Vista la L. 11/08/2014 n. 114 (conversione in legge con modifiche del D.L. 24/06/2014 n. 90) che all'art. 10, con decorrenza 26/06/2014, ha ripristinato con modalità differenti l'istituto stabilendo che:

- i proventi dei diritti di segreteria sono attribuiti integralmente al Comune;
- Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita integralmente al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento.

Considerato che la Sezione Autonomie della Corte dei Conti, con deliberazione n. 18/2018 ha enunciato il seguente principio di diritto: *"In riforma del primo principio di diritto espresso nella delibera 21/SEZAUT/2015/QMIG, alla luce della previsione di cui all'art. 10 comma 2-bis, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito, nei limiti stabiliti dalla legge, competono ai segretari comunali di fascia C nonché ai Segretari comunali appartenenti alle fasce professionali A e B, qualora esercitino le loro funzioni presso enti nei quali siano assenti figure dirigenziali"*, così statuendo in ordine alla spettanza dei diritti di rogito ai Segretari Comunali dei Comuni privi di dirigenza e a prescindere dal loro inquadramento;

Dato atto che la segreteria del Comune di Sant'Alessio Siculo è classificata in fascia C e che l'Ente è privo di dipendenti con qualifica dirigenziale;

Atteso che con deliberazione n.400/2018/PAR/Sezione Veneto è stato espresso il principio per cui gli oneri riflessi sulle somme da erogare a titolo di diritti di rogito devono essere ripartiti tra Comune e Segretario secondo le regole ordinarie;

Vista la deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Autonomie n. 18/SEZAUT/2018/QMIG, con la quale, in materia di diritti di rogito spettanti ai Segretari Comunali, viene enunciato il seguente principio di diritto: *"In riforma del primo principio espresso nella delibera 21/SEZAUT/2015/QMIG, alla luce della previsione dell'art. 10 comma 2-bis, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito, nei limiti stabiliti dalla legge, competono ai Segretari Comunali di fascia C nonché ai Segretari comunali appartenenti alle fasce professionali A e B, qualora esercitino le loro funzioni presso Enti nei quali siano assenti figure dirigenziali"*;

Dato atto che con riferimento alla materia in esame si è espresso in modo conforme anche il Consiglio di Stato, Sez. V, nella sent. 5183/2015, secondo cui *"i diritti di rogito hanno una funzione di remunerazione di una particolare attività alla quale è correlata una responsabilità di ordine speciale e sorgono con l'effettiva estrinsecazione della funzione di rogante la quale, ancorché di carattere obbligatorio, eccede l'ambito delle attribuzioni di lavoro normalmente riconducibili al pubblico impiego. A fronte di tale funzione il legislatore ha previsto un compenso ulteriore"*;

Preso atto che la sezione delle Autonomie della Corte dei Conti con deliberazione n. 24/2019 ha dichiarato inammissibile la questione di massima sollevata dalla Sezione Regionale di Controllo per la Liguria, con deliberazione n. 74/2019, ovvero se le somme per diritti di rogito dovuti al segretario debbano intendersi al lordo o al netto degli oneri accessori a carico dell'ente, ribadendo che l'ambito di intervento della Corte dei conti è *"limitato alla materia della contabilità pubblica, che non può investire qualsiasi attività degli enti che abbiano comunque riflessi di natura*

finanziaria patrimoniale, in quanto ciò rischierebbe di vanificare il limite imposto dal legislatore, ma comporterebbe l'estensione dell'attività consultiva delle Sezioni regionali a tutti i vari ambiti dell'azione amministrativa con l'ulteriore conseguenza che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti diventerebbero organi di consulenza generale degli enti locali";

Richiamato l'orientamento applicativo ARAN SEG_024 indicante le voci da considerare per il calcolo del sopracitato limite;

Ribadito che il parametro numerico fissato dal legislatore del D.L. n. 90/2014 per calcolare la quota di competenza del segretario è il "quinto dello stipendio in godimento", ciò significa che i diritti di rogito sono riconosciuti per intero (100%) al segretario comunale fino a concorrenza del quinto del suo "stipendio in godimento", e raggiunta la soglia del quinto, i diritti eccedenti rimangono nella disponibilità del bilancio comunale;

Dato atto che il giudice ordinario, quando si è pronunciato su questi temi, è giunto alla conclusione che l'IRAP è a carico dell'Ente locale, mentre gli oneri contributivi devono essere ripartiti tra ente e segretario comunale, ciascuno assumendo a proprio carico la quota di pertinenza, non rinvenendosi nell'ordinamento, una norma che deroghi al sistema ordinario di riparto;

Dato atto che l'ente per la stipula in forma pubblica amministrativa del contratto di appalto rep. 573/2026 ha introitato le seguenti somme:

- € 4.415,19 per diritti di rogito;

Considerato che il diritto di rogito matura, e cioè si perfeziona, al momento del ricevimento dell'atto e/o contratto stipulato in forma pubblica innanzi al segretario;

che il citato contratto rep n. 573/2026 è stato registrato telematicamente all'Agenzia delle Entrate;

Verificato che i predetti diritti possono essere liquidati in toto al Segretario comunale rogante in quanto contenuti nel limite di un quinto dello stipendio in godimento;

Visti:

il Documento Unico di Programmazione semplificato (DUPs) per il triennio 2026 – 2028, approvato con deliberazione C.C. n. 05 del 25/03/2026, esecutiva ai sensi di legge;

il bilancio di previsione finanziario 2026 – 2028, approvato con deliberazione consiliare n. 06 del 25/03/2026, esecutiva agli effetti di legge;

la deliberazione C.C. n. 16 del 31.07.2026, esecutiva agli effetti di legge, con la quale, in conseguenza del predetto finanziamento, sono state apportate al bilancio di previsione finanziario 2026/2028 – esercizio 2026 le relative variazioni di competenza e di cassa, ai sensi dell'art. 175, commi 1 e 2, del d.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;

142/1990 e s.m.i, nel testo vigente in Sicilia a seguito del recepimento operato con la l.r. 48/1991 e s.m.i.;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'O.A. EE.LL. vigente in Sicilia;

DETERMINA

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo.

2. Di accertare la somma di € 4.415,19 indicate versata dalla ditta appaltatrice per diritti di rogito relativi al contratto di appalto rep. 573/2026 al codice 3.01.02.01.999 - bilancio di previsione finanziario 2026 – 2028:

2. Impegnare la somma di € 5.842,30 nel bilancio finanziario di previsione 2026 – 2028 – esercizio 2026 con imputazione al codice 01.02-1.01.01.01.004 di cui:

- € 4.415,19 (diritti per rogito);
- € 375,29 (IRAP 8,5%);
- € 1.050,82 (oneri riflessi 23,80%).

4.. Liquidare e pagare al Segretario comunale rogante, Dott.ssa Rosaria Miano la somma di € 4.415,19 per diritti di rogito relativi al contratto 573/2026, oltre Irap e oneri riflessi che rimangono a carico dell'Ente, secondo le regole ordinarie.



Responsabile dell'Area Amministrativa

Dott.ssa Caterina Quacquaro

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Caterina Quacquaro".

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il Responsabile del servizio finanziario

VISTO l'art.53 della legge 142/90, recepito con l'art.1, lett. "i" della L.R.48/91;

VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla determina

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Li 16/09/2016

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 5.842,30
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>1.02.101.01.01.004 CAP. 76</u>	Codice _____
Competenza <u>01.02.102.01.01.01.001</u>	Competenza _____
Residui <u>CAP. 50/1 (IRAP)</u>	Residui _____
Intervento <u>01.02.101.02.01.001</u> <u>CAP. 50 (Contrib.)</u>	Intervento _____

Li 16/09/2016



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Domenico Aliberti